



COMUNE DI SCAFA

Piazza Matteotti, 5
Cap.65027 – SCAFA (Pescara)
P.IVA 00208610683 - Cod. Fiscale 81000070680
Tel. 085/8541226 - Fax 085/8543155

VERBALE N. 2 del 06.08.2018

Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi alla persona previsti nel PSD 2017/2018 di cui al PSR 2016/18 (D.C.R. Regione Abruzzo n. 70/4 del 09.08.2016): *Segretariato Sociale, Servizio Sociale Professionale, Punto Unico di Accesso/UVM, Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili in SAD/ADI, Teleassistenza, Assistenza Domiciliare Educativa Minori, Assistenza Scolastica disabili, Mediazione Familiare e servizio Affido/adozione. CIG: 75438695A2*

In data sei (06) agosto 2018 – Ore 15:27

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

nominata con determina 06/CUC in data 28.07.2018 del responsabile della Centrale Unica di Committenza e composta dai signori:

- Presidente e segretario verbalizzante: dott.ssa Marzia D’Incecco – Segretario Comunale;
- Commissario: dott.ssa Katia Consorte – componente esterno esperto;
- Commissario: dott.ssa Alessandra Amicantonio – componente esterno esperto.

si è riunita presso i locali comunali per la prosecuzione dei lavori relativi alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto.

Il Presidente di Commissione preleva le buste dall’armadio chiuso a chiave dove sono custodite, nella stanza del Segretario Comunale.

Sono presenti: il dott. Antonio Delle Monache su delega di Delle Monache Mario per “Insieme socialcoop”, la dottoressa Di Cecco Maria su delega della ditta Agorà, già depositata in data 1.08.2018, e Di Michele Anita, legale rappresentante della Cooperativa Sociale Mani Tese.

La Commissione dapprima prende atto della nota inviata dal Consorzio Valcomino, pervenuta al protocollo 5304 del 2 agosto 2018, relativa alla valutazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e professionali, per cui si diffida la commissione a comminare l’esclusione senza aver verificato i “servizi analoghi svolti”.

La commissione, come già in parte effettuato nella riunione precedente dell’1.08.2018, dà atto della necessità di riesaminare le istanze di partecipazione al fine di verificare i servizi prestati nel triennio precedente “analoghi” a quelli da svolgere e richiesti nella presente procedura.

Pertanto la commissione riprende lavori esaminando la **documentazione della busta numero 3**, riprendendo in particolare l’esame dal contratto di avvalimento, e riscontrando che il contratto di avvalimento, visto il dettato dell’articolo 89, e la giurisprudenza consolidata in materia, è generico, per genericità dell’oggetto, che non è né determinato, e né determinabile, per le motivazioni di cui al precedente verbale n. 1.

La commissione a questo punto ritiene che il contenuto del contratto di avvalimento è nullo, per genericità dell'oggetto, e non ammissibile.

La commissione procede a riesaminare i servizi svolti nel triennio precedente dalle cooperative Agorà-Bios, a fine di verificare il possesso dei requisiti nell'ambito del raggruppamento, come dichiarato nel modulo 2 da entrambe, e riscontrando in particolare:

- in merito alla gestione della comunità educativa di tipo familiare: la commissione dà atto che la figura professionale impiegata all'interno di detto servizio è quella dell'“educatore”, che per competenze e formazione possedute può svolgere la sua professionalità anche in ambito domiciliare, ovvero nei servizi di assistenza scolastica specialistica, e pertanto si ritiene che detto servizio si possa considerare analogo;
- sulla “Responsabilità familiare”, la commissione dà atto che la denominazione di tale servizio non esiste, e viene inteso quale servizio di mediazione, parte degli ulteriori servizi di affido – adozione, e ritenuti analoghi;
- Per quanto riguarda il PUA, si ritiene assimilabile al segretariato Sociale.

Pertanto la commissione ritiene che la RTI nel suo insieme, possieda i requisiti, pur nella nullità del contratto di avvalimento, per cui la mandataria Agorà possiede in ogni caso in misura maggioritaria i requisiti richiesti. Precisa e sottolinea la commissione che resta comunque da verificare se poi nel progetto operativo la cooperativa possedga i requisiti per l'esecuzione ed erogazione dei servizi per cui viene meno l'avvalimento, atteso quanto previsto dall'art. 83 comma 8 del codice.

La Commissione passa dunque all'esame dell'ulteriore documentazione presente nella busta A del concorrente n. 3, non esaminata nella precedente riunione e contenente:

- Iso e copia conforme sia della cooperativa Agorà che della Bios;
- Fideiussione, con importo ridotto al 50%, per possesso dell'Iso;
- N. 2 dichiarazioni bancarie: una per la cooperativa Agorà ed una per la cooperativa Bios;
- capitolato speciale sottoscritto da entrambe;
- versamento di euro 70 per contributo Anac;
- Patto di integrità sottoscritto da entrambe;
- Passoe sottoscritto da entrambe;
- Dichiarazione Agorà di non aver potuto generare un unico passo e con la società cooperativa avvalsa;
- bilanci 2015 e 2016 con nota integrativa di entrambe le cooperative;
- DGUE Bios;

La commissione dà dunque atto della completezza della restante documentazione.

La Commissione riapre dunque la Busta “A” del concorrente n. 1, al fine di esaminare i “servizi analoghi” dichiarati.

Circa l'emergenza caldo/freddo: la commissione ritiene il servizio analogo, soprattutto per l'emergenza caldo, alla “teleassistenza” in quanto l'operatore che risponde alla chiamata di emergenza, individuato il reale bisogno dell'utente, ha la capacità di attivare la rete integrata dei servizi necessaria a soddisfare la richiesta; per quanto riguarda i servizi del PUA, del servizio sociale professionale e il servizio di mediazione-affido-adozione, esso è assimilabile al servizio di segretariato sociale, in quanto l'espletamento degli stessi è di competenza della figura professionale dell'assistente sociale.

La commissione ritiene dunque sussistere la prova del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in capo al operatore numero 1, relativamente ai servizi analoghi resi nel triennio precedente.

In merito al concorrente n. 2, la Commissione dà atto che già aveva nella precedente riunione verificato la corrispondenza e sussistenza di tutti i servizi resi nel triennio precedente rispetto a quelli da erogare secondo il presente bando.



La commissione procede quindi all'apertura della busta "A" del concorrente n. 4, sigillata su tutti i lembi di chiusura, e contenente:

- l'allegato modello 2, contenente anche stralcio dello Statuto;
- polizza fideiussoria al 50% per possesso dell'ISO;
- n. due referenze bancarie;
- capitolato speciale firmato;
- versamento all'Anac di € 70,00;
- Patto di integrità firmato;
- Passoe firmato;
- Contratto di avvalimento, relativamente al fatturato del triennio precedente ed ai servizi resi nel triennio precedente.

Alle ore 16:57 la commissione sospende i lavori.

Alle ore 17:14 si riprendono i lavori.

La commissione in merito al contratto di avvalimento, dà atto dell'orientamento Anac n. 419 del 2 maggio 2018; il Presidente dà lettura di stralcio del parere di precontenzioso, che si riporta:

- *VISTI i Pareri n. 1343 del 20 dicembre 2017 e n. 221 del 1 marzo 2017, che richiamano l'art. 89, comma 1 d.lgs. n. 50/2016 secondo il quale gli operatori economici, con riguardo alle esperienze professionali pertinenti, possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. E pertanto «si deve ritenere che anche l'impegno ad eseguire direttamente i servizi debba essere inequivocabilmente assunto dall'impresa ausiliaria nel contratto di avvalimento. In assenza dell'impegno dell'ausiliaria in tal senso, l'avvalimento non può dirsi validamente costituito, o comunque non è produttivo di effetti, con la conseguenza che l'operatore economico istante risulta privo del requisito di partecipazione;*
- *VISTA la giurisprudenza secondo cui tratto essenziale dell'istituto dell'avvalimento è la reale messa a disposizione delle risorse umane e dei beni strumentali occorrenti per la realizzazione dei servizi oggetto della gara, con conseguente obbligo di presentare alla stazione appaltante l'elencazione dettagliata dei fattori produttivi, in modo da consentirle di conoscere la consistenza del complesso tecnico-organizzativo offerti in prestito dall'ausiliaria e di valutarne l'idoneità rispetto all'esecuzione dell'appalto (Cons. Stato, sez. III, 29 gennaio 2016, n. 346); «il contratto di avvalimento deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che, per sua natura, implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara)» (Cons. Stato, sez. V, Sez. V, 14 aprile 2016, n. 1506; 23 febbraio 2015, n. 864); affinché il contratto di avvalimento non si sostanzi in un adempimento cartolare e fittizio, è necessario che esso consenta ad un'impresa priva della necessaria esperienza di utilizzare le risorse anche intellettuali (direzione lavori, professionisti, maestranze specializzate e quant'altro) che nell'impresa ausiliaria hanno consentito di maturare la necessaria esperienza e che vengano a supportare la gestione dell'appalto dell'impresa priva del requisito» (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 11 luglio 2017, n. 1746); il contratto di avvalimento che prescinde dalla cessione di manodopera qualificata ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti dalla lex specialis di gara, e non dà contezza della presenza di tale manodopera, appare in parte qua avere un contenuto indeterminabile (T.A.R. Toscana Sez. I, 12 giugno 2017, n. 795);*
- *RITENUTO che, nel caso di specie, il contratto di avvalimento specifica solamente la presenza di un responsabile tecnico della progettazione, per l'organizzazione e la fattibilità del servizio, e di un referente della ditta ausiliaria per il "supporto consulenziale", ma non reca l'elenco del personale della ditta ausiliaria dedicato specificamente al servizio, nemmeno per qualifiche; il contratto fa poi riferimento all'apporto di "adeguate figure professionali di coordinamento" e a "un percorso di formazione e di accompagnamento professionale di n. 2 h mensili destinato al coordinatore del servizio". Nell'offerta tecnica prodotta dalla ditta concorrente sono invece indicate, oltre al responsabile di progetto e al coordinatore, diverse figure professionali con competenze specialistiche: mediatori culturali, amministrativi, responsabile banca dati, assistente sociale, psicologo, operatori dell'integrazione e dell'accoglienza, educatore, operatore legale, figure che avrebbero dovuto essere indicate nel contratto di avvalimento proprio al fine di dimostrare il reale trasferimento, con carattere di esclusività, delle risorse dedicate al servizio per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara; Il contratto di avvalimento, infatti, non è un mero documento da allegare alla domanda per dimostrare il possesso di un requisito ma è il presupposto per la partecipazione alla gara, in quanto fornisce all'avvalente il requisito mancante. Quindi, ai fini della determinazione del contenuto del contratto di avvalimento, non può essere considerata utile altra documentazione versata negli atti di gara e, in particolare, documentazione proveniente dal solo avvalente e non riconducibile all'impresa ausiliaria (Consiglio di Stato, sez. III, 17 febbraio 2017 n. 1212). nel caso di specie, trattandosi di avvalimento del requisito dell'esperienza professionale riferita*

ve
de
mt

allo specifico servizio oggetto dell'appalto, occorre verificare, in ossequio al dettato dell'art. 89, l'impegno dell'impresa ausiliaria ad eseguire il servizio con le risorse e l'organizzazione aziendale che le avevano consentito di acquisire il requisito esperienziale;

- il contratto di avvalimento doveva recare l'elenco del personale della ditta ausiliaria dedicato specificamente al servizio in quanto, ai fini della determinazione del contenuto del contratto, non poteva essere considerata utile altra documentazione versata negli atti di gara e, in particolare, documentazione proveniente dal solo avvalente e non riconducibile all'impresa ausiliaria.

Visto il dettato della norma, all'art. 89 comma 1 ultimo cpv. per cui "L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria",

in conclusione la Commissione comunica che, da quanto letto come precisato dall'ANAC, dalla norma di riferimento e dalla giurisprudenza consolidata in materia, detto contratto è viziato per genericità dell'oggetto, in quanto non indica né descrive le dotazioni di personale né strutturali possedute e messe a disposizione della cooperativa, e come per il caso del contratto di avvalimento della ditta Agorà, il contratto è da ritenersi nullo: ne consegue che la cooperativa, avendo operato l'avvalimento per i requisiti di partecipazione relativi sia alla capacità economica che a quella professionale e tecnica, in mancanza dei requisiti di partecipazione, è da escludere.

A conclusione dell'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" dei concorrenti 1, 2, 3, 4, la Commissione quindi dichiara:

- Ammessi alla procedura i concorrenti 1, 2 e 3;
- Escluso dalla procedura il concorrente n. 4, per le motivazioni suddette.

Si procede quindi in seduta aperta l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica, per verificarne il contenuto e l'integrità dello stesso:

- apertura busta B concorrente numero 1, contenente progetto di numero 10 pagine, con copertina e indice, allegati tecnici fascicolati a parte per numero 12 pagine;
- apertura busta B concorrente numero 2, contenente fascicolo con copertina indice elaborato numero 10 pagine di progetto;
- apertura busta concorrente numero 3, contenente elaborato con copertina, indice, numero 10 pagine di progetto, controfirmate da entrambe le cooperative, e sezione allegati.

Alle ore 17:45 vengono chiusi i lavori.

Il Presidente di Commissione al termine dei lavori ripone le n. 4 buste in luogo chiuso a chiave e inaccessibile a terzi, nella stanza del Segretario Comunale, di cui è l'esclusivo detentore della chiave.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue.

dott.ssa Marzia D'Incecco – Presidente

dott.ssa Katia Consorte – componente esterno esperto;

dott.ssa Alessandra Amicantonio – componente esterno esperto.

